



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

VISTO il Reg. CE n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 che modifica il Reg. CEE n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg. CE n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feoga sez. garanzia ed il relativo allegato che stabilisce le linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il Reg. CE n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della Legge 15/3/1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 25 giugno 2000 n. 188 recante disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo n. 165/99;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2000 recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli Organismi pagatori;

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 con la quale la Regione Emilia Romagna ha individuato quale organismo pagatore l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata A.G.R.E.A.;

VISTO il D.M. 29 agosto 2001 con il quale è stata istituita una Commissione per l'accertamento della conformità delle misure adottate dall'A.G.R.E.A. alle prescrizioni del Reg. CE n. 1663/95 nonché alle linee direttrici della Commissione Europea in merito al funzionamento degli organismi pagatori;

SENTITA l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA;

VISTA la relazione redatta, in data 5 novembre 2001, dalla



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Commissione di cui al citato decreto;

RITENUTO di poter procedere al riconoscimento di organismo pagatore dell'A.G.R.E.A.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

1. L'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) è riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamenti - sul territorio della Regione Emilia Romagna - inerenti le misure di sviluppo rurale.

2. Al fine di assicurare, per l'esercizio finanziario Feoga 2002, nella Regione Emilia Romagna la continuità dei pagamenti relativi alle misure di sviluppo rurale, si provvede a determinare il passaggio di competenze nelle funzioni di organismo pagatore tra A.G.E.A. e A.G.R.E.A. come segue:

- domande e conferme presentate all'A.G.E.A. entro il 15/10/2001 restano nelle competenze dell' A.G.E.A. stessa;
- domande e conferme presentate a partire dal 16/10/2001 sono di competenza dell'A.G.R.E.A.;
- gestione e pagamento delle domande a valenza pluriennale rientrano, a partire dal 16/10/2001, nella competenza dell'A.G.R.E.A. alla quale l'A.G.E.A. trasmetterà le informazioni e copia della documentazione in proprio possesso.

Roma, 13 NOV. 2001

[Handwritten initials]



IL MINISTRO
[Handwritten signature]

